

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1279)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta
del 25 giugno 1970 (V. Stampati nn. 505, 162 e 358)*

d'iniziativa dei deputati RAFFAELLI, SULOTTO, ARZILLI, DI PUCCIO, TOGNONI, BORRACCINO, CAPONI, CESARONI, DI MARINO, D'ALEMA, DAMICO, GIOVANNINI, GRAMEGNA, OLMINI, LAMA, LENTI, MARTELLI, NICCOLAI Cesarino, NOVELLA, PAJETTA Giuliano, PELLIZZARI, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI Luciana, SCUTARI, SCIPIONI, SPECCHIO, SPECIALE, VALORI, VESPIGNANI, AMASIO (505); ABELLI, SANTAGATI, DELFINO, ROMEO (162); ROBERTI, PAZZAGLIA, DELFINO, ROMEO, ABELLI, SANTAGATI (358)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 1970*

Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori autonomi a più basso reddito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Art. 89 (*Quota esente*). — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una

quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Per il solo anno 1970 è concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilità o alla indennità equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonchè una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: « di lire 50.000 », sono sostituite con le parole: « di 100.000 lire ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio e agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite.

Art. 6.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre

1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 7.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 6 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

Art. 10.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.